

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1104 del 07/03/2019
Oggetto	Società PETRONCINI IMPIANTI SPA in Comune di Terre del Reno ; Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1041 del 01/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sette MARZO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 25933/2018/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **PETRONCINI IMPIANTI SPA** con sede legale nel Comune di Modena V.le Vittorio Veneto 2 ed impianto nel Comune di Terre del Reno Via del Fantino 2 – Sant'Agostino - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Terre del Reno n. 16669 del 09/08/2018. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **PRODUZIONE DI MACCHINE PER LA TOSTATURA DEL CAFFÈ ED AFFINI**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 09/08/2018, trasmessa dallo SUAP del Comune di Terre del Reno assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 16/08/2018 il n. PGFE/2018/9692 presentata al SUAP del Comune di Terre del Reno in data 09/08/2018, dalla Società **PETRONCINI IMPIANTI SPA** dal Sig. Claudio Gilberti in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Modena V.le Vittorio Veneto 2 ed impianto nel Comune di Terre del Reno Via del Fantino 2 – Sant'Agostino - C.F. 0219341036 - per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'istanza viene presentata dalla Società per una nuova attività di **PRODUZIONE DI MACCHINE PER LA TOSTATURA DEL CAFFÈ ED AFFINI**;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta di integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- vista la richiesta di integrazioni di Arpae – Servizio Territoriale in merito agli scarichi idrici PGFE/2018/9950 del 24/08/2018;
- Vista l'indizione della Conferenza dei Servizi Semplificata da parte di Arpae – SAC Ferrara PGFE/2018/10118 del 28/08/2018
- Visto il parere di Arpae – Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera PGFE/2018/10485 del 06/09/2018;

- Vista la richiesta di integrazioni da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara assunto al P.G. di Arpae in data 07/09/2018 con il n. PGFE/2018/10546;
- Vista la certificazione da parte di Hera S.p.A. di inesistenza di pubblica fognatura assunta al P.G. di Arpae in data 08/09/2018 con il n. PGFE/2018/12180;
- Vista la proroga di 30 gg concessa dal Comune di Terre del Reno alla Società per la presentazione delle integrazioni richieste, assunta al P.G. di Arpae in data 11/10/2018 con il n. PGFE/2018/12350;
- Visto il parere favorevole da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara assunto al P.G. di Arpae in data 22/11/2018 con il n. PGFE/2018/14228;
- Viste le integrazioni della Società trasmesse dal SUAP del Comune di Terre del Reno e assunte al P.G. di Arpae in data 14/02/2019 con il n. PG/2019/24350;
- Visto il parere favorevole di Arpae – Servizio Territoriale in merito agli scarichi idrici PG/2019/259615 del 15/02/2018;
- Visto il parere del Comune di Terre del Reno in merito agli scarichi idrici e all'impatto acustico trasmesso dal SUAP del comune di Terre Del Reno e assunto al P.G. di Arpae in data 25/02/2019 con il n. PG/2019/30131;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Datto atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Terre del Reno alla Società **PETRONCINI IMPIANTI SPA** nella persona del legale rappresentante pro tempore, c con sede legale nel Comune di Modena V.le Vittorio Veneto 2 ed impianto nel Comune di Terre del Reno Via del Fantino 2 – Sant'Agostino - C.F. 0219341036 - per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE DI MACCHINE PER LA TOSTATURA DEL CAFFÈ ED AFFINI**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati nel fossato stradale a fregio di via del Fantino, sono quelli contrassegnati con la lettera **S1 ed S2**, ed indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **A**.
2. i reflui derivanti da due servizi igienici posti sul retro del fabbricato perverranno allo scarico **S1**, mediante

trattamento dei costituito da una fossa Imhoff ed un filtro anaerobico.

3. i reflui provenienti dalla cucina della mensa aziendale perverranno allo scarico **S2**, mediante trattamento in fossa Imhoff, previo passaggio in degrassatore, seguito da un trattamento secondario costituito da un impianto di fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale
4. poiché gli scarichi recapitano in un fosso stradale, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a mantenere il fossato sgombro ed a evitare impaludamenti e ristagni delle acque reflue nel canale recettore, garantendo il deflusso nello Scolo Fossa.
5. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
6. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
7. Gli scarichi, contrassegnati con le lettere **S3** e **S4**, indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **A**, derivanti dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e dei pluviali, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06, di conseguenza i relativi recapiti nel fosso Campagnola non necessitano di autorizzazione;

B) EMISSIONI IN ARTMOSFERA

- 1 le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **B** denominata **E1, E2 ed E5**;
- 2 l'emissione autorizzata è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 saldatura/taglio al plasma	E2 incollaggio
Portata (Nm ³ /h)	8.800	3.500
Durata (h/giorno)	8	8
Altezza minima (m)	10	20

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	10	10
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	5	--
Monossido di Carbonio	5	--
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr	1	--

Nichel ed i suoi composti espressi come Ni	1	--
C.O.V. espressi come C-organico totale	--	50
Sistema di abbattimento	--*	Filtro a cartucce

*Si specifica che il criterio CRIAER 4.13.16, relativo alle attività di “taglio al plasma”, prescrive il convogliamento degli effluenti, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento. Viceversa, la presenza dell'impianto di abbattimento non è prescritta per le attività di saldatura di cui al criterio CRIAER 4.13.20. Poiché l'emissione convoglia fumi generati da entrambe le lavorazioni, ai fini di garantire la massima tutela ambientale, si ritiene pertanto che tale impianto di abbattimento **debba essere installato** ai fini dell'esercizio dell'emissione. La Società **prima dell'attivazione** dell'emissione **E1** dovrà comunicare a questa Agenzia la tipologia e le caratteristiche del sistema di abbattimento prescelto al fine della valutazione di quest'ultimo.

3 Per quanto riguarda l'emissione **E5**:

3.1 Gli effluenti provenienti dallo scarico e movimentazione di caffè, cacao, cereali ed altri prodotti di origine vegetale devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

3.2 Gli effluenti provenienti dalla frantumazione, macinazione, pulitura caffè, cacao, cereali ed altri prodotti di origine vegetale devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

3.3 Gli effluenti che si generano dagli impianti di essiccazione, torrefazione e raffreddamento di caffè, cacao, cereali ed altri prodotti di origine vegetale devono essere captati e convogliati ad una sezione di post-combustione delle sostanze organiche in grado di abbattere anche le emissioni odorogene. Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³

di cui aldeidi totali (20 mg/Nm ³)		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	20	mg/Nm ³

3.4 I giorni di funzionamento degli impianti di essiccazione, torrefazione e raffreddamento e la quantità prodotta di caffè e altri prodotti tostati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività (prodotti)	Quantitativo (kg/mese)
	Caffè	
	Cacao	
	Cereali	
	Altri prodotti di origine vegetale	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di torrefazione	
	Impianto di raffreddamento	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

4 La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E2 ed E5** con periodicità almeno annuale

5 la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle emissioni **E1, E2 ed E5**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo al Comune di Terre del Reno e ad Arpae:

6 entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, le emissioni **E1, E2 ed E5** devono essere messe a regime;

7 dalla data di messa a regime delle emissioni **E1, E2 ed E5**, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre

controlli al **Comune di Terre del Reno e ad Arpae:**

- 8 le emissioni **E3, E4, E6, E7, E8** ed **E9** non rientrano nell'ambito autorizzativo poiché derivanti da attività di cui all'art. 271 comma 1 del d.Lcgs. 152/06 e s.m.i.;
- 9 In merito alle lavorazioni meccaniche generiche con macchine utensili, la società dichiara che non vengono generate emissioni di atmosfera. Si chiede, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, di predisporre una relazione dettagliata per precisare la motivazione per cui non vengono generate e di conseguenza non è stato previsto il convogliamento;
- 10 Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- 11 I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- 12 I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **C**.
- 13 I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli , o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
- 14 Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili

secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

15 Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento

16 I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

17 In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;
2. Le attività e le lavorazioni dovranno avvenire, per quanto fattibile, a portoni chiusi per limitare immissioni di rumore verso l'esterno;
3. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature e impianti sia interni che esterni, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
4. Per le fasi di carico/scarico in entrata/uscita si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore (a motore dei camion spenti) e tramite idonea organizzazione delle attività.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** tramite il SUAP per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e e alla struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Terre del Reno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello del Comune di Terre del Reno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficiacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello del Comune di Terre del Reno e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Terre del Reno che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Terre del Reno.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.